Lista di 123 documenti (Legge)

RD 13/02/1933 n. 215 Preambolo

[Preambolo]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo Unico

[Approvazione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 1

[Scopi della bonifica integrale]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 2

[Comprensori soggetti a bonifica]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 3

[Classificazione dei Comprensori di bonifica di 1ª categoria]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 4

[Piano generale di bonifica per comprensorio]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 5

[Vincoli sui terreni di un comprensorio]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 6

[Ispettorato agrario compartimentale]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 7

[Opere a carico dello Stato]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 8

[Sussidio Statale per categorie di opere]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 9

[Riduzione della quota Statale di spesa e del sussidio]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 10

[Perimetro di contribuenza]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 11

[Criteri di ripartizione della quota di spesa tra i proprietari]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 12

[Pubblicazione della proposta dei criteri di ripartizione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 13

[Soggetti autorizzati all'esecuzione delle opere di competenza Statale]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 14

[Divieto di subconcessione delle opere]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 15

[Determinazione delle quote a carico fatta provvisoriamente]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 16

[Compimento dei singoli lotti]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 17

[Carico della manutenzione e esercizio delle opere di competenza Statale]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 18

[Carico della manutenzione e esercizio delle opere di competenza privata]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 19

[Caso di riparto delle spese tra i proprietari interessati]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 20

[Spese per le opere successive alla bonifica]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 21

[Esigibilità dei contributi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 22

[Riunione di due o più appezzamenti appartenenti ad un unico proprietario]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 23

[Terreni esclusi dalla riunione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 24

[Opere consentite nel piano di sistemazione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 25

[Diritti reali e servitù prediali]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 26

[Altri contenuti del piano di riordinamento]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 27

[Reclami ammessi contro il piano]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 28

[Approvazione del piano]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 29

[Conseguenze dell'approvazione del piano]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 30

[Modificazione del piano in seguito al verificarsi di gravi eventi naturali]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 31

[Controversie insorte tra privati]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 32

[Possesso dei fondi di nuova assegnazione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 33

[Trascrizione del provvedimento di approvazione del piano di sistemazione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 34

[Comprensori di bonifica contenenti zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 35

[Piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 36

[Ambito di applicazione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 37

[Esenzione dal bollo]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 38

[Opere di interesse particolare eseguite dai proprietari sui propri fondi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 39

[Risoluzione delle locazioni in corso]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 40

[Particolari premi di incoraggiamento]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 41

[Competenza per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 42

[Scadenza del termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 43

[Sussidio per opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 44

[Entità del sussidio]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 45

[Sussidio o credito di favore accordato a chi non sia proprietario o

possessore dei terreni migliorati]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 46

[Riferimento al credito agrario di miglioramento]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 47

[Sussidi per studi e ricerche sperimentali]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 48

[Soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare le cause di malaricità]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 49

[Lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei Comprensori di bonifica]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 50

[Opere di colmatura per escavazioni nel terreno]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 51

[Contributi supplementari stanziati dai Ministeri]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 52

[Punizione per chiunque alteri o pregiudichi l'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 53

[Ambiti di applicazione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 54

[Costituzione di consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 55

[Costituzione dei consorzi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 56

[Costituzione d'ufficio]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 57

[Numero di consorzi presenti in un medesimo Comprensorio]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 58

[Trascrizione del territorio dei consorzi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 59

[Personalità giuridica dei consorzi di bonifica]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 60

[Statuto deliberato dell'assemblea]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 61

[Intervento del Ministero per l'agricoltura e per le foreste]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 62

[Intervento del Presidente della Repubblica]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 63

[Visti di merito e di legittimità]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 64

[Trasmissione quindicinale di tutte le deliberazioni dei Consorzi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 65

[Deferimento del visto di legittimità]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 66

[Intervento surrogatorio del Ministro]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 67

[Funzioni di delegato tecnico]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 68

[Consorzio con funzioni di contribuenza]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 69

[Rogazione dei contratti]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 70

[Verbali di contravvenzione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 71

[Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 72

[Presentazione del piano di ripartizione delle spese]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 73

[Visto di legittimità dei ruoli di contribuenza e i contratti di esattoria]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 74

[Mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 75

[Emissione di titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 76

[Associazioni di consorzi per costituire un titolo unico di credito]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 77

[Istituti autorizzati ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 78

[Concessione di mutui ai Comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 79

[Concessione di prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 80

[Contributo dello Stato al pagamento di una parte degli interessi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 81

[Garanzia sul capitale e interessi delle obbligazioni emesse da Consorzi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 82

[Enti autorizzati a far parte dei Consorzi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 83

[Contributi nelle spese come oggetto di cessione o di pegno]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 84

[Trasferimento dei diritti nascenti dalle delegazioni]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 85

[Comunicazione della cessione dei contributi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 86

[Esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 87

[Interessi sui mutui e sui prestiti esenti dall'imposta di ricchezza mobile]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 88

[Trattamento tributario]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 89

[Trascrizione dei provvedimenti]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 90

[Agevolazioni ai consorzi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 91

[Competenze della pubblica Amministrazione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 92

[Validità del provvedimento di classificazione del Comprensorio di bonifica]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 93

[Espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 94

[Piano particolareggiato di espropriazione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 95

[Versamento delle somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza e studi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 96

[Strade interpoderali]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 97

[Zone riconosciute militarmente importanti]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 98

[Alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei Comprensori di bonifica di 1ª categoria]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 99

[Alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civili]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 100

[Proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 101

[Incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 102

[Lago di Bientina]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 103

[Comprensorio della bonificazione]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 104

[Somma e Vesuvio]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 105

[Somma e Vesuvio]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 106

[Somma e Vesuvio]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 107

[Classificazione dei Comprensori di bonifica alla data di entrata in vigore del presente decreto]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 108

[Affidamento quinquennale in concessione a persone giuridiche o fisiche di studi e ricerche anche sperimentali]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 109

[Concessione dei lotti rimanenti]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 110

[Applicazione di leggi precedenti]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 111

[Completamento del piano generale]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 112

[Province di Trento e Bolzano]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 113

[Conservazione della facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 114

[Dichiarazione circa la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi

preesistenti]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 115

[Estensione delle disposizioni sugli esattori]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 116

[Atti con visto di conformità]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 117

[Estensione delle disposizioni sull'esenzione dall'imposta fondiaria]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 118

[Benefici per opere di bonifica già precedentemente ultimate]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 119

[Disposizioni abrogate]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 120

[Coordinamento]

RD 13/02/1933 n. 215 Articolo 121

[Entrata in vigore]

Regio decreto 13.02.1933 , n. 215

(G.U.R.I. n. 79 del 04 aprile 1933)

Nuove norme per la bonifica integrale.

CAPO I - Della classificazione dei Comprensori e del piano generale di bonifica

Preambolo - [Preambolo]

In virtù della delegazione di poteri conferita al governo con la legge 24 dicembre 1928, n. 3134.

Articolo Unico - [Approvazione]

Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

TITOLO I - Della bonifica integrale

Articolo 1 - [Scopi della bonifica integrale]

Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

TITOLO II - Delle bonifiche CAPO I - Della classificazione dei Comprensori e del piano generale di bonifica

Articolo 2 - [Comprensori soggetti a bonifica]

I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;

g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;

h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.

Articolo 3 - [Classificazione dei Comprensori di bonifica di 1ª categoria]

Alla classificazione dei Comprensori di bonifica di 1ª categoria si provvede con legge; a quelli dei Comprensori di 2ª categoria con decreto reale.

In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale Comitato, costituito con decreto reale, promosso dal Ministro dell'agricoltura

e delle foreste.

Alla classificazione dei terreni di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto.

Articolo 4 - [Piano generale di bonifica per comprensorio]

Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.

Per i Comprensori di 1ª categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione, per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ed è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione.

Articolo 5 - [Vincoli sui terreni di un comprensorio]

I terreni situati in un Comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del Titolo I del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267, s'intendono sottoposti al vincolo quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare.

Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.

Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo I del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Articolo 6 - [Ispettorato agrario compartimentale]

L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso.

Per i Comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (1)

---

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 10.06.1955, n. 987.

TITOLO II - Delle bonifiche CAPO II - Della spesa delle opere e della sua ripartizione

Articolo 7 - [Opere a carico dello Stato]

Le opere di cui all'art. 2, lettera a) e le opere di sistemazione dei corsi di acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di Comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole sono a totale carico dello Stato.

La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato pel 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni.

Nei Comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92%.

Quando dall'esecuzione delle opere di bonifica sia per derivare a Province e a Comuni un risparmio di spese che sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato può esigere un contributo da questi Enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei limiti del risparmio presunti e in ogni caso in misura complessivamente non superiore al quarto del contributo statale.

Le opere di sistemazione di corsi di acqua, che servono alla bonifica di Comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri.

Articolo 8 - [Sussidio Statale per categorie di opere]

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso negli interessi dei mutui.

Il sussidio, nella spesa delle opere riconosciute sussidiabili, è normalmente quello stabilito dall'art. 44 del presente decreto.

Articolo 9 - [Riduzione della quota Statale di spesa e del sussidio]

Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purché in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.

[Per le opere di cui all'art. 2, lettera f), la quota di spesa a carico dello Stato non può essere superiore al 60 per cento]. (1)

---

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, L. 26.11.1955, n. 1124.

Articolo 10 - [Perimetro di contribuenza]

Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

Il perimetro di contribuenza, di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione.

Articolo 11 - [Criteri di ripartizione della quota di spesa tra i proprietari]

La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero.

Articolo 12 - [Pubblicazione della proposta dei criteri di ripartizione]

La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Contro il provvedimento del Ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

TITOLO II - Delle bonifiche CAPO III - Delle opere di competenza dello Stato
SEZIONE I - Dell'esecuzione delle opere
Articolo 13 - [Soggetti autorizzati all'esecuzione delle opere di competenza Statale]

Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.

La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione può esser fatta a Province, Comuni e loro consorzi.

Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle Province o ai Comuni.

Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori.

Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei Comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata.

Articolo 14 - [Divieto di subconcessione delle opere]

E' vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.

E' subordinata a nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'Associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegni ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi.

Articolo 15 - [Determinazione delle quote a carico fatta provvisoriamente]

Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli Enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato ai termini dell'art. 16.

Le quote di contributo sono pagabili in annualità non minori di 5, né maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378.

Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa.

TITOLO II - Delle bonifiche CAPO III - Delle opere di competenza dello Stato
SEZIONE II - Del compimento e della manutenzione delle opere

Articolo 16 - [Compimento dei singoli lotti]

L'Ispettorato agrario compartimentale accetta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. (1)

---

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 10.06.1955, n. 987.

Articolo 17 - [Carico della manutenzione e esercizio delle opere di competenza Statale]

La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto.

Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione è a carico dello Stato e degli altri Enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sarà omessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e, in tal caso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio in sessennio, la somma che l'Ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica.

Per la manutenzione delle opere di imboschimento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonché per la disciplina del godimento dei terreni imboscati e rinsaldati, valgono le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Articolo 18 - [Carico della manutenzione e esercizio delle opere di competenza privata]

Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per l'esecuzione delle opere.

Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.

Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati.

Articolo 19 - [Caso di riparto delle spese tra i proprietari interessati]

Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'articolo 12. (1)

---

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 10.06.1955, n. 987.

Articolo 20 - [Spese per le opere successive alla bonifica]

A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostruzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostruzione non dipenda, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione.

Per la ricostituzione degli impianti suddetti i Consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal Ministero.

Articolo 21 - [Esigibilità dei contributi]

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. (1)

---

(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 21, CO. 2, R.D. 13.02.1933, n. 215, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica (C.cost. 23-26.02.1998, n. 26; G.U. 04.03.1998, n. 9 - Serie speciale).

TITOLO II - Delle bonifiche CAPO IV - Della ricomposizione delle proprietà frammentate

Articolo 22 - [Riunione di due o più appezzamenti appartenenti ad un unico proprietario]

Qualora nei territori, già classificati come Comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come Comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il Consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.

Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.

Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 10% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario.

Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti.

Articolo 23 - [Terreni esclusi dalla riunione]

Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiarie:

1° gli appezzamenti forniti di casa di abilitazione civile e colonica;

2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;

3° le aree fabbricabili;

4° gli orti, i giardini i parchi;

5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura

presentino carattere di spiccata individualità.

Articolo 24 - [Opere consentite nel piano di sistemazione]

Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni fomiti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorché presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità.

Articolo 25 - [Diritti reali e servitù prediali]

I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.

Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite.

Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.

In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca.

Articolo 26 - [Altri contenuti del piano di riordinamento]

Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:

a) l'indicazione dei terreni da sistemare;

b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;

c) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;

d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;

e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;

f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare.

Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lettera b), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente.

Articolo 27 - [Reclami ammessi contro il piano]

Contro il piano è ammesso reclamo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

I reclami devono essere presentati alla segreteria del Comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta.

De corso il termine anzidetto, il Podestà rimetterà al Ministero il piano e tutti i reclami pervenuti. (1)

---

(1) La figura Podestà, citato nel presente comma, è attualmente riconosciuta in quella del Sindaco.

Articolo 28 - [Approvazione del piano]

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con D.M.

Dell'approvazione del piano è data notizia al consorzio, delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via

amministrativa.

E' fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati.

L'autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.

Articolo 29 - [Conseguenze dell'approvazione del piano]
Testo in vigore dal 01.01.2001

L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.

Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria. (1)

---

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 114, c.26°, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000, n. 302, S.O. n. 219).

Articolo 30 - [Modificazione del piano in seguito al verificarsi di gravi eventi naturali]

Quando dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.

Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli artt. 26, 27 e 28.

Articolo 31 - [Controversie insorte tra privati]

Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la Commissione di cui all'art. 28.

La sua decisione non è suscettibile di alcun gravame in via amministrativa.

Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorità giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.

Articolo 32 - [Possesso dei fondi di nuova assegnazione]

Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.

Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo.

Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

I pagamenti per conguagli devono essere fatti al consorzio il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto.

Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal Ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.

Al pagamento per conguaglio è consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n. 2, del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509.

Articolo 33 - [Trascrizione del provvedimento di approvazione del piano di sistemazione]

Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono situati i beni. (1)

A cura del consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa.

---

(1) La conservatoria delle ipoteche, citata nel presente comma, è attualmente quella dei Registri immobiliari.

Articolo 34 - [Comprensori di bonifica contenenti zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti]

Qualora nei Comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri dettati nel secondo capoverso dell'articolo 42.

Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica.

Articolo 35 - [Piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi]

Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute fra proprietari interessati.

Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in

questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo.

Articolo 36 - [Ambito di applicazione]

Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

All'approvazione del piano si provvede di concerto col Ministro per le finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col Ministro per l'interno, se si tratti di terreni appartenenti a Province o a Comuni.

Articolo 37 - [Esenzione dal bollo]

I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto. (1) (2)

Non è devoluto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli artt. 22, 34 e 35.

---

(1) La tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, citata nel presente comma, è stata elevata dall'art. 1, L. 21.07.1961, n. 707.

(2) La conservatoria delle ipoteche, citata nel presente comma, è attualmente quella dei Registri immobiliari.

TITOLO II - Delle bonifiche CAPO V - Delle opere di competenza privata

Articolo 38 - [Opere di interesse particolare eseguite dai proprietari sui propri fondi]

Nei Comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei Comprensori di prima categoria può esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare

famiglie coloniche immigrate.

Articolo 39 - [Risoluzione delle locazioni in corso]

Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolute senza indennizzo.

Articolo 40 - [Particolari premi di incoraggiamento]

Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento.

Articolo 41 - [Competenza per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata]

All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla.

Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti il consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60% del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.

Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in genere della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garentito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche a termini dell'art. 9 lett. c) della L. 5 luglio 1928, n. 1760. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione. (1) (2)

---

(1) La conservatoria delle ipoteche, citata nel presente comma, è attualmente quella dei Registri immobiliari.

(2) Le disposizioni dell'art. 1962 del codice civile, citato nel presente comma, sono attualmente contenute negli artt. 2771 e 2772 del codice civile 1942.

Articolo 42 - [Scadenza del termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere]

Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, obbliga il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti o altri enti similari. (1)

L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5%, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento.

Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il Ministero può egualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute in tal caso; determina, con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro terreno del Comprensorio.

---

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 30.07.1957, n. 667 (G.U. 08.08.1957, n. 197).

TITOLO III - Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica

Articolo 43 - [Sussidio per opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni]

Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o

più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati:

a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia;

b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa potrà limitare per ciascuna Provincia o parte di Provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani. (1)

Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'Ispettore agrario compartimentale. (2)

---

(1) Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, citato nel presente comma, è attualmente la Camera di commercio, industria ed agricoltura, visto quanto disposto dal D.Lgs.Lgt. 21.09.1944, n. 315.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 11, D.P.R. 10.06.1955, n. 987.

Articolo 44 - [Entità del sussidio]

Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38 per cento quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadono nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.

Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75 per cento.

Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45 per cento, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione della energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25per cento.

Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10 per cento della spesa dell'opera.

Articolo 45 - [Sussidio o credito di favore accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati]

Qualora il sussidio o il credito di favore previsto dall'art. 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati.

Se si tratta di opere irrigue, il Ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli artt. 48, n. 2, e 56 del R.D.L. 9 ottobre 1919, numero 2161.

Le facoltà attribuite dal presente articolo al Ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate sempreché eguale ingerenza non sia stata riservata al Ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque.

Articolo 46 - [Riferimento al credito agrario di miglioramento]

Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43.

Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ultimo comma nn. 1 e 2 della L. 29 luglio 1927, n. 1509.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza.

Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile.

E' tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli artt. 78 e 80.

Articolo 47 - [Sussidi per studi e ricerche sperimentali]

Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti.

TITOLO IV - Dei lavori e degli interventi antianofelici

Articolo 48 - [Soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare le cause di malaricità]

Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricità si provvede con:

a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua;

b) lavori di riserbo e di manutenzione di raccolte di acqua;

c) interventi antianofelici nelle acque scoperte.

Articolo 49 - [Lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei Comprensori di bonifica]

I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei Comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime giuridico.

Quelli compiuti nei Comprensori di bonifica, dopo l'ultimazione di essa, possono essere assunti dallo Stato, ma sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti.

Con l'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, essi acquistano il carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni.

Per i lavori previsti alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, il Ministero può tuttavia concorrere nella spesa, con sussidio a termini del 1° comma dell'art. 44.

Al contributo dei proprietari nella parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'art. 21.

Con apposito regolamento verranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere.

Articolo 50 - [Opere di colmatura per escavazioni nel terreno]

Chiunque nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmatura e scolo delle escavazioni stesse.

Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto la escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, ai lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal Ministero dell'interno. (1)

A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del Prefetto, sentito il medico provinciale.

In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il Prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente.

---

(1) Le competenze del Ministero dell'interno, citate nel presente comma, sono attualmente proprie del Ministero della sanità.

Articolo 51 - [Contributi supplementari stanziati dai Ministeri]

Entro il limite delle somme stanziate nei rispettivi bilanci saranno concessi:

a) dal Ministero dell'interno: assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica; contributi per la esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione; (1)

b) dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano dato opera attiva nella lotta antianofelica.

---

(1) Le competenze del Ministero dell'interno, citate nel presente comma, sono attualmente proprie del Ministero della sanità.

Articolo 52 - [Punizione per chiunque alteri o pregiudichi l'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici]

Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta.

Articolo 53 - [Ambiti di applicazione]

Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica.

TITOLO V - I consorzi di bonifica integrale CAPO I - I consorzi di bonifica

Articolo 54 - [Costituzione di consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica]

Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.

I consorzi possono altresì provvedere al riparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal Consorzio dei proprietari.

Articolo 55 - [Costituzione dei consorzi]

I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.

Si presume che vi sia tale maggioranza quando:

a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultino, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal Prefetto della Provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.

Articolo 56 - [Costituzione d'ufficio]

I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche di ufficio, con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, quando il Ministro suddetto, constatata la mancanza di iniziativa, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato Comprensorio.

Articolo 57 - [Numero di consorzi presenti in un medesimo Comprensorio]

In un medesimo Comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.

Articolo 58 - [Trascrizione del territorio dei consorzi]

Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.

Articolo 59 - [Personalità giuridica dei consorzi di bonifica]

I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21.

Articolo 60 - [Statuto deliberato dell'assemblea]

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del Comprensorio.

Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato.

Articolo 61 - [Intervento del Ministero per l'agricoltura e per le foreste]

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina del Presidente del Consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima. (1)

Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse. (1)

---

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, D.P.R. 23.06.1962, n. 947.

Articolo 62 - [Intervento del Presidente della Repubblica]

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali. (1)

Qualora il provvedimento riguardi anche Consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti.

---

(1) Il presente comma così modificato dall'art. 6, D.P.R. 23.06.1962, n. 947.

Articolo 63 - [Visti di merito e di legittimità]

Sono sottoposti all'approvazione del Presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione. (1)

Sono sottoposti al visto di legittimità del Prefetto:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;

b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi; (2)

c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

d) i contratti di esattoria e tesoreria.

In caso di scioglimento dell'Amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni sono soggette altresì all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi.

Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'Associazione nazionale il visto sulle relative deliberazioni spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

---

(1) L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, citata nel presente comma, è stata soppressa dall'art. 4, R.D.L. 15.12.1936, n. 2400; le attribuzioni ispettive e di verifica ad essa spettanti sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, al Ministero dei lavori pubblici.

(2) I ruoli di contribuenza, citati nella presente lettera, hanno attualmente esecuzione dall'Intendenza di finanza, visto quanto disposto dall'art. 185, T.U. sulle imposte dirette 29.01.1958, n. 645.

Articolo 64 - [Trasmissione quindicinale di tutte le deliberazioni dei Consorzi]

Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al Prefetto della Provincia.

Se dall'esame delle deliberazioni il Prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il Ministero dell'interno.

Articolo 65 - [Deferimento del visto di legittimità]

[Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per l'interno, può, in casi particolari, deferire al presidente dell'associazione nazionale dei consorzi, in luogo del prefetto, il visto di legittimità sugli atti indicati alla lettera a) dell'art. 63 i quali dovranno comunque essere comunicati in copia all'associazione, nonché sulle deliberazioni della deputazione provvisoria dei consorzi, fino a quando non sia approvato lo statuto e costituita l'amministrazione ordinaria]. (1)

Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Contro i provvedimenti del Prefetto e del Presidente dell'Associazione possono gl'interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente. (2)

---

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2, R.D.L. 15.12.1936, n. 2400.

(2) L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, citata nel presente comma, è stata soppressa dall'art. 4, R.D.L. 15.12.1936, n. 2400; le attribuzioni ispettive e di verifica ad essa spettanti sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, al Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 66 - [Intervento surrogatorio del Ministro]

Salve le attribuzioni demandate all'Associazione dei consorzi spetta al Prefetto ed al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali. (1)

---

(1) L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, citata nel presente articolo, è stata soppressa dall'art. 4, R.D.L. 15.12.1936, n. 2400; le attribuzioni ispettive e di verifica ad essa spettanti sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, al Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 67 - [Funzioni di delegato tecnico]

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli artt. 14 e 15 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

Articolo 68 - [Consorzio con funzioni di contribuenza]

Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al riparto, alla esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati.

L'assunzione della funzione di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del Consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare

Se per le funzioni di contribuenza si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.

Articolo 69 - [Rogazione dei contratti]

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, può autorizzarsi il personale dei consorzi di bonifica a rogare in forma pubblica amministrativa i contratti, nell'interesse dei consorzi.

L'autorizzazione può esser data soltanto se si tratti di consorzi che abbiano assunto l'esecuzione di opere pubbliche di rilevante importanza e se il personale da autorizzare, oltre alla laurea in legge, abbia conseguito dalla regia scuola di scienze politiche di Padova il diploma di abilitazione all'esercizio delle funzioni amministrative presso i consorzi.

L'agevolazione prevista dal presente articolo è conservata ai consorzi, il cui personale sia stato già autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica. (1)

---

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, n. 4, R.D. 03.06.1940, n. 1344, che disciplina la revoca delle autorizzazioni ad esercitare funzioni notarili già concesse a persone diverse dai notai.

Articolo 70 - [Verbali di contravvenzione]

Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il consorzio.

TITOLO V - I consorzi di bonifica integrale CAPO II - I consorzi di miglioramento fondiario

Articolo 71 - [Costituzione di consorzi di miglioramento fondiario]

Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.

Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli artt. 21 ultimo comma, 55, 60, 62, 66 e 67.

Articolo 72 - [Presentazione del piano di ripartizione delle spese]

[I consorzi di esecuzione di opere di miglioramento fondiario possono presentare, per l'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il piano di ripartizione della spesa delle opere, con l'indicazione dell'importo totale del contributo a carico di ciascun proprietario e della quota massima di tale contributo, annualmente esigibile.

Approvato il piano e fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascun consorziato, nello speciale registro di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1928, numero 1760, i contributi, entro i limiti di importo previsti dal piano, sono garantiti da privilegio.

Il privilegio prende grado dopo quello dell'imposta fondiaria e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali

di ogni genere acquistati sul fondo da terzi, prima dell'iscrizione]. (1)

---

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 5, L. 12.02.1942, n. 183.

Articolo 73 - [Visto di legittimità dei ruoli di contribuenza e i contratti di esattoria]

[I consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimità del prefetto i ruoli di contribuenza e i contratti di esattoria]. (1)

---

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 5, L. 12.02.1942, n. 183.

TITOLO VI - Disposizioni finanziarie
Articolo 74 - [Mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti]

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale, sulla disponibilità di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella L. 2 giugno 1927, n. 950, e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398.

Le Casse di risparmio, e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, esclusi gli istituti di credito fondiario, possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari. (1)

Per quanto concerne gli istituti di credito fondiario è abrogato l'articolo unico del regio decreto legge 5 aprile 1925, n. 516, e ogni altra disposizione che consenta agli istituti medesimi di concedere mutui garantiti con delegazioni sui contributi consorziali. (1)

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a termini degli artt. 21, 41, 59 e 72 del presente decreto.

---

(1) Il presente comma è stato così sostituito all'originario secondo comma, dall'art. 4, R.D.L. 12.02.1934, n. 189.

Articolo 75 - [Emissione di titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità]

Quando i Consorzi non abbiano ottenuto i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui hanno invece avuto luogo per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non può essere concessa, se non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione dei mutui.

Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non può eccedere il termine di cinquant'anni.

Articolo 76 - [Associazioni di consorzi per costituire un titolo unico di credito]

Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con i titoli nominativi a debito dei Comuni o Province sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonifica.

Articolo 77 - [Istituti autorizzati ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi]

L'istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Banca nazionale del lavoro, le Casse di risparmio, i Monti di pietà, e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi. (1) (2)

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle Province e dei Comuni nelle spese di bonifica.

---

(1) La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, citata nel presente comma, è attualmente l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) I Monti di pietà, citati nel presente comma, sono attualmente i Monti di credito su pegno.

Articolo 78 - [Concessione di mutui ai Comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani]

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai Comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella L. 2 giugno 1927, n. 950 e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione del 2% all'anno calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4 % qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui.

Sulle somme mutuate verranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

I Comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.

Articolo 79 - [Concessione di prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio]

Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le Casse di risparmio, i Monti di pietà di prima categoria e gli altri Istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a Comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio. (1)

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteca sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di Comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente. (2)

---

(1) I Monti di pietà, citati nel presente comma, sono attualmente i Monti di credito su pegno.

(2) Le disposizioni del presente articolo vanno applicate anche ai Consorzi di bonifica montana, visto quanto disposto dall'art. 32, L. 25.07.1952, n. 991.

Articolo 80 - [Contributo dello Stato al pagamento di una parte degli interessi]

Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a lire 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente art. 44.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli.

Articolo 81 - [Garanzia sul capitale e interessi delle obbligazioni emesse da Consorzi]

In casi assolutamente eccezionali, il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da enti morali, che si propongano scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto reale da promuoversi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento.

Articolo 82 - [Enti autorizzati a far parte dei Consorzi]

E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e foreste di autorizzare le Casse di risparmio e gli Istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'art. 57.

Articolo 83 - [Contributi nelle spese come oggetto di cessione o di pegno]

I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere.

In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente alla quota di contributo nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente ufficio del Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il cessionario decada dalla concessione.

Articolo 84 - [Trasferimento dei diritti nascenti dalle delegazioni]

La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni.

La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni.

I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere.

[Qualora sia esercitata tale facoltà, l'associazione nazionale dei consorzi è tenuta, su richiesta del concessionario, a provvedere a quanto occorre per la riscossione dei contributi]. (1)

---

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2, R.D.L. 15.12.1936, n. 2400.

Articolo 85 - [Comunicazione della cessione dei contributi]

Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere all'intimazione prevista dall'articolo 1539 del codice civile, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della Provincia e ne sia fatta notifica

al Prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato delle riscossioni. (1)

La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, solo quando sieno osservate le formalità suddette.

---

(1) Le disposizioni dell'articolo 1539 del codice civile, citato nel presente comma, sono attualmente contenute nell'art. 1265 c. c. 1942.

TITOLO VII - Disposizioni fiscali

Articolo 86 - [Esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati]

Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del presente decreto.

Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale il Ministero delle finanze, di accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di fiualità di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà eseguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi terreni, od in altre parti del Comprensorio, fino alla dichiarazione di ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell'art. 16, oltre alla quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore ventennio di esenzione per effetto del presente decreto.

Articolo 87 - [Interessi sui mutui e sui prestiti esenti dall'imposta di ricchezza mobile]

Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la esecuzione diretta o in concessione delle opere di bonifica di competenza statale ovvero per la esecuzione di opere di irrigazione di competenza dei consorzi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

L'Associazione nazionale dei consorzi accerta, con certificato in carta libera, la destinazione delle somme allo scopo suddetto. (1)

---

(1) L'accertamento eseguito dall'Associazione nazionale dei consorzi, citato nel

presente comma, è attualmente di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, visto quanto disposto dall'art. 2, R.D.L. 15.12.1936, n. 2400.

Articolo 88 - [Trattamento tributario]

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario.

Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonché delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati.

Articolo 89 - [Trascrizione dei provvedimenti]

La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di L. 10, anche quando la trascrizione concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari. (1)

---

(1) La tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, citata nel presente comma, è stata elevata dall'art. 1, L. 21.07.1961, n. 707.

Articolo 90 - [Agevolazioni ai consorzi]

Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.

Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

TITOLO VIII - Disposizioni varie

Articolo 91 - [Competenze della pubblica Amministrazione]

Spetta alla pubblica Amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.

Nessun risarcimento è dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.

Articolo 92 - [Validità del provvedimento di classificazione del Comprensorio di bonifica]

Il provvedimento di classificazione del Comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello Stato.

Lo stesso valore ha, per i miglioramenti fondiari di competenza privata da eseguirsi nei Comprensori di bonifica, il decreto di approvazione del piano di trasformazione.

Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei Comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica utilità è implicata nel provvedimento di approvazione del progetto e di concessione del sussidio.

Articolo 93 - [Espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica]

E' consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, quando siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse.

Per terreni nei quali sia prevista la formazione di nuovi boschi o la ricostruzione di boschi deteriorati, deciderà il Ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento.

Alla determinazione delle indennità si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di ricostruzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i criteri di determinazione delle indennità fissate dall'art. 113 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Articolo 94 - [Piano particolareggiato di espropriazione]

Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall'articolo 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione, l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come approvazione del piano particolareggiato.

Gli uffici del Genio civile e della Milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, determinano per gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari non accettarono l'indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo, dopo di che si provvede a norma degli articoli 48 e seg. della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e a norma dell'art. 67 lettera d) del D. 9 ottobre 1919, n. 2161. (1)

---

(1) Gli uffici del Genio civile e della Milizia nazionale forestale, citati nel presente comma, sono attualmente quelli del Corpo forestale dello Stato, visto quanto disposto dal D.Lgs. 12.03.1948, n. 804.

Articolo 95 - [Versamento delle somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza e studi]

I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione.

Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 96 - [Strade interpoderali]

Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito, sono anche esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo Stato abbia concesso il sussidio stabilito dall'art. 44.

Articolo 97 - [Zone riconosciute militarmente importanti]

All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'Autorità militare.

Articolo 98 - [Alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei Comprensori di bonifica di 1ª categoria]

Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei Comprensori di bonifica di 1ª categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione.

Articolo 99 - [Alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civili]

E' consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civili e assegnati ai Comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o possedute da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la L. 16 giugno 1927, n. 1766.

L'alienazione è fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei Comuni.

Articolo 100 - [Proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica]

I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere.

Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere.

Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore.

Articolo 101 - [Incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica]

L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi.

Qualora la prestazione consista in una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei lavori di bonifica o di miglioramento fondiario.

Le disposizioni suddette non si applicano allorché le parti si siano già accordate sulla misura delle prestazioni in dipendenza della bonifica.

TITOLO IX - Disposizioni particolari, trasitorie e finali CAPO I - Disposizioni particolari

Articolo 102 - [Lago di Bientina]

La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati.

Articolo 103 - [Comprensorio della bonificazione]

Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel Comprensorio della bonificazione pontina, contribuisce lo Stato con un concorso annuo fisso ed invariabile di lire 185.685,00.

Articolo 104 - [Somma e Vesuvio]

I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla L. 19 luglio 1906, n. 390 per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio, dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, nonché per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulico-forestali, sono a totale carico dello Stato.

La spesa per le opere della bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio eseguite o da

eseguire con i fondi concessi dalla L. 30 giugno 1909, numero 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati.

Articolo 105 - [Somma e Vesuvio]

A cura del Ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio.

L'intero Comprensorio è diviso in due bacini corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella settentrionale del Vesuvio.

I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del precedente articolo, mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali saranno distinti, in zone od in classi, a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.

Fino a quando non sia provveduto alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a carico degli interessati è ripartito, in via provvisoria, in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, compresi nel perimetro dei due bacini.

Articolo 106 - [Somma e Vesuvio]

La manutenzione delle opere eseguite dalla Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato.

Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell'art. 16 del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari interessati.

La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto dal precedente articolo.

TITOLO IX - Disposizioni particolari, trasitorie e finali CAPO II - Disposizioni transitorie

Articolo 107 - [Classificazione dei Comprensori di bonifica alla data di entrata in vigore del presente decreto]

I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come Comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria agli effetti del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256, o di trasformazione fondiaria agli effetti dei RR.DD. 18

maggio 1924, n. 753, e 29 novembre 1925, n. 2464, s'intendono senz'altro classificati come Comprensori di bonifica ai sensi del presente decreto.

Nel termine di un anno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori debbano considerarsi come Comprensori di 1ª categoria.

Tra essi però non potranno essere inclusi Comprensori che non si trovino già soggetti alle leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

Entro lo stesso termine, il Ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1, includere tra i Comprensori di bonifica:

1° i territori nei quali si eseguano o siano da eseguire strade di trasformazione fondiaria ai termini della L. 24 dicembre 1928, n. 3134;

2° i bacini montani delimitati ai sensi del Titolo II del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3267;

3° i Comprensori nei quali siano in corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i Comprensori di irrigazione in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio regolare di esse abbiano importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del Titolo II del presente decreto.

Articolo 108 - [Affidamento quinquennale in concessione a persone giuridiche o fisiche di studi e ricerche anche sperimentali]

Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori.

Il Consorzio dei proprietari e, in mancanza, la Federazione provinciale degli agricoltori della Provincia, in cui ricade la maggior parte del Comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in Consorzio.

Articolo 109 - [Concessione dei lotti rimanenti]

Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore i lotti rimanenti.

Il consorzio dei proprietari o il proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di contribuenza possono, pero, essere autorizzati a sostituirsi al primo concessionario nella esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di cantieri.

L'importo della spesa da rimborsare è determinato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche esigere dal Consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'effettivo eseguimento delle opere.

Il diritto ad essere rimborsato delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto di lavori siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento ministeriale, emesso a termini dell'art. 36 del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256.

Articolo 110 - [Applicazione di leggi precedenti]

Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti.

Dalle stesse leggi sono regolati i sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 111 - [Completamento del piano generale]

Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.

Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano.

Articolo 112 - [Province di Trento e Bolzano]

Nelle province di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la pubblicazione della nomina del

commissario locale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la grazia e giustizia, provvederà a coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del Regno.

Articolo 113 - [Conservazione della facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi]

I Consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi consorziali, conservano la facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi, nei limiti della spesa occorrente per il compimento delle opere e l'ammortamento di mutui relativi.

Articolo 114 - [Dichiarazione circa la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti]

In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il Ministro per l'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario.

Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative. L'Associazione nazionale dei consorzi curerà che questa disposizione sia osservata. (1)

---

(1) L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, citata nel presente comma, è stata soppressa dall'art. 4, R.D.L. 15.12.1936, n. 2400; le attribuzioni ispettive e di verifica ad essa spettanti sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, al Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 115 - [Estensione delle disposizioni sugli esattori]

Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi valgono anche per ogni altra

persona che abbia ottenuto od ottenga la concessione di eseguire le opere pubbliche previste dal presente decreto.

Articolo 116 - [Atti con visto di conformità]

Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell'art. 63 del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi, si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, presso i Prefetti, saranno vistati da questi in conformità di quanto era disposto dalle leggi precedenti. (1)

---

(1) L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, citata nel presente comma, è stata soppressa dall'art. 4, R.D.L. 15.12.1936, n. 2400; le attribuzioni ispettive e di verifica ad essa spettanti sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, al Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 117 - [Estensione delle disposizioni sull'esenzione dall'imposta fondiaria]

L'esenzione per 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all'art. 86, è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purché esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto.

L'applicabilità dell'esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio di esenzione viene determinata con gli stessi criteri dell'art. 86.

Articolo 118 - [Benefici per opere di bonifica già precedentemente ultimate]

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere ammessi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256, limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione delle opere principali di bonifica.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni

dell'art. 86.

Articolo 119 - [Disposizioni abrogate]

Sono abrogati: il R.D. 2 ottobre 1922, n. 1747 e il R.D. 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il R.D.L. 5 febbraio 1925, n. 166, che esonera i Comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il R.D. 18 maggio 1924, n. 753, e la L. 29 novembre 1925, n. 2464, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse; la L. 31 marzo 1930, n. 280, sulla concessione dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni.

Sono altresì abrogati:

gli artt. da 92 a 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sui boschi e i terreni di montagna;

gli artt. 2, 7, 8 del R.D.L. 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori di motoaratura e la elettrocoltura;

gli artt. 3, 4, 6 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191, circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica;

l'art. 52 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 193, sull'ordinamento dell'edilizia popolare;

gli artt. dall'1 al 6, dall'8 al 17, dal 19 al 21 del R.D. 20 maggio 1926, n. 1154, sulle opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole;

gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 6 giugno 1927, n. 1042;

gli artt. 3, 1° e 2° comma, 4, 5, 1° e 2° comma, 6, 8, 1° comma, 10, 11, della L. 24 dicembre 1928, n. 3134, che detta provvedimenti per la bonifica integrale;

gli artt. dall'1 al 18 e dal 21 al 22 del R.D. 26 luglio 1929, n. 1530, contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale;

l'art. 4 del R.D.L. 24 luglio 1930, n. 1146.

Articolo 120 - [Coordinamento]

Con separato provvedimento il Governo del Re procederà a termini dell'art. 10 del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2464 a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione dell'Agro romano e le disposizioni estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto.

Sono però applicabili fin d'ora ai consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel Titolo V.

TITOLO IX - Disposizioni particolari, trasitorie e finali CAPO III - Disposizioni finali

Articolo 121 - [Entrata in vigore]

A partire dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazioni di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonché a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1° opere di bonifica di competenza statale e spese per studi, ricerche e compilazione dei relativi piani generale e progetti come ai precedenti artt. 2 (lettere a, b, c, d, e, f, g, h), 6 e 108 da eseguirsi a cura diretta dello Stato; contributi in somma capitale per le stesse opere e studi eseguiti in concessione;

2° annualità per contributi nelle suddette opere e spese a cui si provveda per concessione a norma dei precedenti artt. 13, 108 e 109;

3° sussidi pagabili in somma capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse obbligatorie a norma dei precedenti artt. 2 (ultimo comma) e 38, siano esse facoltative a norma dell'art. 43. Sussidi e spese per studi e ricerche, premi di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (artt. 40 e 47);

4° annualità per sussidi e premi nelle suddette opere di miglioramento fondiario.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle vigenti autorizzazioni di spesa sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi su indicati, secondo il nuovo criterio di classificazione.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza delle presenti disposizioni, si renderà necessario di apportare al bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.